

www.inat.it

POLIZZA CONVENZIONE

RESPONSABILITÀ CIVILE
ALL'ASSICURATO PER
DANNI CAUSATI
ALL'AUTOMEZZO
DI PROPRIETÀ
DEL DATORE DI LAVORO



inat

Polizza Convenzione
PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE
ALL'ASSICURATO PER DANNI CAUSATI ALL'AUTOMEZZO
DI PROPRIETÀ DEL DATORE DI LAVORO

INAT - Generali Italia S.p.A.
n. IU7/380935852
(ex n. 364/00045289)

SOMMARIO

• Nota Informativa	pag.	2
• Norme che regolano l'assicurazione in generale	pag.	6
- Definizioni	pag.	6
- Oggetto dell'assicurazione	pag.	7
- Sinistri - Diritti e doveri delle Parti.....	pag.	10
• Appendice	pag.	11
• Informativa trattamento dati personali	pag.	12
• Notizie utili per l'Assicurato.....	pag.	15

NOTA INFORMATIVA

POLIZZA CONVENZIONE INAT - GENERALI ITALIA SPA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE ALL'ASSICURATO PER DANNI CAUSATI ALL'AUTOMEZZO DI PROPRIETÀ DEL DATORE DI LAVORO

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

GLOSSARIO

ASSICURATO	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
ASSICURAZIONE	il contratto di assicurazione.
CONTRAENTE	il soggetto che stipula l'assicurazione.
POLIZZA	il documento che prova l'assicurazione.
PREMIO	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
RISARCIMENTO	somma dovuta dalla società per danni causati al terzo dall'Assicurato.
SINISTRO	la richiesta di risarcimento danni per la quale è prestata l'assicurazione.
SOCIETÀ	Generali Italia S.p.A.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Generali Italia S.p.A. è una Società appartenente al Gruppo Generali.

- Sede legale: Via Marocchese, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - Italia.
- Recapito telefonico: 06 8483.1; sito internet: www.inaassitalia.generali.it; indirizzo di posta elettronica: info@inaassitalia.generali.it.
- L'Impresa di assicurazione è autorizzata con Decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927 ed è iscritta al n. 1.00021 dell'Albo delle Imprese di assicurazione.

Si rinvia all'home page del sito Internet dell'Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti al presente fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.

All'interno del sito internet della Compagnia è possibile accedere alle informazioni sulle polizze sottoscritte, sarà necessario entrare nell'Area Clienti e seguire le istruzioni per registrarsi.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Patrimonio netto 11.938.944.423,00; Capitale Sociale Euro 1.618.628.450,00; Totale riserve patrimoniali 10.087.281.799,00.

L'indice di solvibilità gestione danni è pari a 3,95 - l'indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**Decorrenza dell'Assicurazione**

Il rapporto assicurativo ha effetto dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui è stata praticata la prima trattenuta a ruolo del premio assicurativo.

Se il pagamento del premio è effettuato direttamente dall'Assicurato, la decorrenza assicurativa ha effetto dalle ore 24,00 del giorno in cui è avvenuto il pagamento della prima rata.

Durata

Il contratto ha la durata di 1 (uno) anno e in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita 30 giorni prima della scadenza, è prorogata per un anno e così successivamente. Si rinvia all'art. 4 delle norme che regolano l'assicurazione in generale per gli aspetti di dettaglio.

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

L'assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato-Conducente per i danni causati per sua colpa all'automezzo da lui condotto di proprietà della società di trasporti suo datore di lavoro.

La copertura assicurativa opera nei termini contenuti nel CCLL del Trasporto Pubblico locale e nelle modalità previste dall'accordo sottoscritto tra le Organizzazioni sindacali e Aziende, con particolare riferimento agli artt. 4 e 5 dell'allegato 4 al CCLL che regolano dettagliatamente il risarcimento all'Azienda dei danni arrecati all'automezzo dal dipendente/conducente responsabile.

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa (con riferimento a quanto previsto dagli articoli 3 e 4 delle condizioni di assicurazione) purché relative a fatti dannosi verificatisi nel medesimo periodo.

Si rinvia agli artt. 13,14, 22 e 24 per gli aspetti di dettaglio.

Esempi numerici di risarcimento:

• Risarcimento per sinistro singolo:

- ammontare del danno da risarcire richiesto all'Assicurato:	euro	4.500,00
- massimo risarcimento per sinistro:	euro	4.000,00
- ammontare a carico dell'Assicurato:	euro	500,00

• Risarcimento pluralità di sinistri: se più sinistri si verificano nel corso della validità della polizza gli si accumulano fino al massimo della somma risarcibile per anno assicurativo.

Esempio:

- massimo indennizzabile per anno assicurativo:	euro	12.000,00
- primo sinistro	- danno richiesto	euro 500,00
- secondo sinistro	- danno richiesto	euro 1.900,00
- terzo sinistro	- danno richiesto	euro 1.200,00
	totale	euro 3.600,00

Tutti i sinistri vengono regolarmente risarciti in quanto rientrano sia nel limite massimo di ogni sinistro che nell'ammontare massimo risarcibile per anno assicurativo.

Avvertenze

- La copertura assicurativa contenuta nell'oggetto del contratto prevede esclusioni che possono causare la non operatività della garanzia. Si rinvia all'art. 15 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

4. Dichiarazione dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

Avvertenze

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell'Impresa di assicurazione possono comportare effetti sulla prestazione. Per le conseguenze relative alle dichiarazioni inesatte od alle reticenze si rinvia all'art. 18 delle condizioni di assicurazione.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'impresa di ogni aggravamento e diminuzione del rischio e delle variazioni nella professione. Si rinvia all'art. 28 delle condizioni di assicurazione per le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione.

Una ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio è, a titolo esemplificativo, il fatto che l'Assicurato diventi persona inassicurabile in base all'art. 18 delle condizioni di assicurazione.

6. Premi

Il premio annuo per ogni assicurato è determinato in funzione del numero di abitanti della città dove opera l'azienda di trasporti.

Il premio è corrisposto in 12 rate mensili trattenute sullo stipendio dell'Assicurato. Si rinvia agli artt. 2 e 23 per gli aspetti di dettaglio.

7. Diritto di recesso

Avvertenze

È facoltà di entrambe le Parti recedere dal contratto. Si rinvia all'art. 27 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

8. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione, si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 CC).

9. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

10. Regime fiscale

Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e successive modifiche ed integrazioni.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI**11. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo***Avvertenze*

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all'INAT entro 10 (dieci) giorni da quando ne ha avuto conoscenza o da quando ne ha avuto la possibilità. Si rinvia agli artt. 25 e 26 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

12. Reclami

Eventuali reclami nei confronti dell'Impresa aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Generali Italia S.p.A. - Customer Service - Via Leonida Bissolati, 23 - 00187 Roma - Tel.: 06 47224020 - Fax: 06 47224204 - E-mail: reclami.assitalia@inaassitalia.generali.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale 21, 00187 Roma.

I reclami indirizzati all'IVASS dovranno contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo della lamentela;
- d) copia del reclamo presentato all'Impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente, tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm).

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

.....

Generali Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

**Amministratore Delegato e Direttore Generale
Philippe Donnet**



Polizza Convenzione
RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE ALL'ASSICURATO PER DANNI CAUSATI
ALL'AUTOMEZZO DI PROPRIETÀ DEL DATORE DI LAVORO
INAT - Generali Italia S.p.A. n. IU7/380935852 (ex n. 364/00045289)

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Assicurazione:	il contratto di assicurazione
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società
Risarcimento:	somma dovuta dalla Società per i danni causati al terzo dall'assicurato
Sinistro:	la richiesta di risarcimento danni per la quale è prestata l'assicurazione
Società:	GENERALI ITALIA S.p.A

Art. 1 - Decorrenza dell'assicurazione

In conformità con quanto disposto dall'art. 1901 del Codice Civile, il rapporto assicurativo ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata praticata la prima ritenuta a ruolo del premio assicurativo. Resta confermato che nel caso in cui la prima trattenuta di premio sullo stipendio non sia stata effettuata, per motivi operativi e/o tecnico-informatici dell'Azienda di appartenenza, la garanzia sarà ugualmente operante come sopra purché si proceda al recupero della quota con la prossima trattenuta sullo stipendio. Nel caso in cui il pagamento del premio mensile venga effettuato direttamente dall'assicurato attraverso RID bancario, bonifico bancario, conto corrente postale, la decorrenza assicurativa ha effetto dalle ore 24.00 del giorno in cui è avvenuto il pagamento della prima rata del premio stabilito. Il pagamento della rata successiva alla prima deve essere effettuato dall'assicurato prima della scadenza di quest'ultima e così successivamente.

Art. 2 - Pagamento del premio

L'importo della rata mensile viene trattenuto dal datore di lavoro dal ruolo paga dell'Assicurato a seguito di delega rilasciata dallo stesso all'Azienda di appartenenza.

Quest'ultimo mette detto importo a disposizione del contraente INAT, il quale è tenuto a versarlo alle GENERALI ITALIA S.p.A. entro 90 giorni dalla data di scadenza di ciascuna rata mensile. Nel caso in cui il datore di lavoro abolisse con provvedimento amministrativo la trattenuta già disposta sugli emolumenti dell'Assicurato, la Società provvederà a comunicargli le modalità per la continuazione della garanzia assicurativa mediante pagamento del premio in rate trimestrali anticipate. Qualora il datore di lavoro non effettua le trattenute del premio mensile sul ruolo paga dei dipendenti assicurati, solo ed esclusivamente in questo caso, a quest'ultimi è concessa la possibilità di provvedere al pagamento del premio attraverso RID bancario, bonifico bancario, conto corrente postale.

Art. 3 - Durata della convenzione - proroga tacita

La presente polizza convenzione ha una durata di anni 1 (uno) dalla data di effetto. La stessa si intende tacitamente rinnovata per la durata di 1 anno e così successivamente salvo disdetta data da una delle due parti contraenti (INAT o GENERALI ITALIA SPA) con lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza.

Art. 4 - Durata e proroga dell'assicurazione

Il rapporto assicurativo con il singolo assicurato ha durata di 1 anno e in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza è prorogata per 1 anno e così successivamente. L'eventuale estinzione della polizza convenzione (per mancato rinnovo alla scadenza) non avrà alcun effetto sulla durata del rapporto assicurativo con il singolo assicurato iniziato anteriormente che resta comunque fissato in 1 anno dalla data di inizio dell'assicurazione (Art. 1); in tal caso, tuttavia, il rapporto cesserà senza bisogno di disdetta alla scadenza annuale dell'adesione.

Art. 5 - Modifiche della polizza convenzione

Le eventuali modifiche della polizza convenzione devono essere provate per iscritto.

Art. 6 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, ai sensi dell'art. 1913 C.C.. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C..

Art. 7 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 8 - Revisione delle condizioni

Ad ogni scadenza annuale, di comune accordo fra le Parti Contraenti, potrà procedersi alla revisione delle condizioni assicurative.

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 10 - Prescrizione

I diritti derivanti dalla presente polizza si prescrivono in due anni. (Art. 2952 C.C.)

Art. 11 - Altre assicurazioni

L'assicurato deve comunicare per iscritto alla Società (tramite INAT) l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1898 C.C.)

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Art. 12 - Persone Assicurate

L'assicurazione vale per i dipendenti delle Società di seguito elencate che abbiano inoltrato formale domanda di adesione al contraente INAT, alle condizioni di cui alla presente Polizza Cumulativa - Convenzione INAT/GENERALI ITALIA S.p.A., nonché delle norme che regolano l'assicurazione in essa contenute:

- dipendenti della Società FS S.p.A.;
- dipendenti di aziende / società del gruppo FS esistenti e future;
- dipendenti o Soci lavoratori delle Ditte appaltanti attività ferroviarie;
- dipendenti delle aziende o Società dei vettori del trasporto stradale, aereo, marittimo, portuale, autoferrotranviario, degli ausiliari del traffico e dei servizi al trasporto, nonché dei lavoratori dipendenti delle Aziende / Società controllate e partecipate suddette;
- dipendenti delle Società riconducibili sindacalmente al settore trasporti delle Organizzazioni Sindacali CISL - CGIL - UIL e ORSA.

Art. 13 - Rischio assicurato

L'assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato – Conducente riguardante i danni causati per sua colpa all'automezzo da lui condotto di proprietà della società di trasporti suo datore di lavoro. La copertura assicurativa opera nei termini contenuti nel CCLL del Trasporto Pubblico locale e nelle modalità previste dall'accordo sottoscritto tra le Organizzazioni sindacali e Aziende, con particolare riferimento agli artt. 4 e 5 dell'allegato 4 al CCLL che regolano dettagliatamente il risarcimento all'Azienda dei danni arrecati all'automezzo dal dipendente/conducente responsabile.

Art. 14 - Inizio e termine della garanzia

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa (con riferimento a quanto previsto dai precedenti articoli 3 e 4) purché relative a fatti dannosi verificatisi nel medesimo periodo.

Art. 15 - Rischi esclusi

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di automezzo guidato da conducente in stato di ubriachezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o allucinogeni, nonché da abuso di psicofarmaci.

Art. 16 - Sospensione dell'assicurazione

Per gli Assicurati in attività di servizio la garanzia assicurativa è sospesa durante i periodi di aspettativa dal servizio presso la Società di appartenenza, senza ritenuta a ruolo del premio. Parimenti la garanzia assicurativa è sospesa durante i periodi nei quali, per altri motivi inerenti il contratto di lavoro, il dipendente non percepisca lo stipendio dall'Azienda di appartenenza con la conseguente impossibilità a praticare la trattenuta del premio assicurativo o lo percepisca in maniera ridotta tale da superare la disponibilità della quota dello stipendio che per legge è cedibile a favore delle ritenute volontarie. L'assicurazione riprende vigore non appena cessate le predette cause di sospensione. Se per cause dipendenti da motivi operativi e/o tecnico-informatici dell'azienda di appartenenza non viene effettuata la trattenuta e sempreché risulti dai registri dell'Ente di appartenenza che il /i soggetto / i hanno ripreso il servizio, la garanzia sarà ugualmente operante, ovviamente con il recupero delle rate di premio non trattenute.

Art. 17 - Limiti di età

L'assicurazione vale per le persone di età non superiore ai 75 anni.

Tuttavia, per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti dopo il compimento dell'età suddetta, premi che in tal caso verranno restituiti all'Assicurato.

Art. 18 - Persone non assicurabili

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute le persone che siano o siano state affette da alcoolismo, tossicodipendenza, epilessia, infezione da HIV o dalle seguenti infermità mentali: disturbi schizofrenici, paranoidei, affettivi (quali la sindrome maniaco-depressiva), sindromi e disturbi mentali organici.

Pertanto, in conformità con quanto disposto dall'Art. 28 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio, qualora risulti che l'Assicurato al momento della stipulazione della polizza era affetto da alcuna delle patologie su elencate taciute alla Società, il contratto è annullato ed i sinistri nel frattempo verificatisi non sono indennizzabili.

Il manifestarsi nell'Assicurato di una o più di tali affezioni o malattie nel corso del contratto costituisce per la Società aggravamento di rischio per il quale essa non avrebbe consentito l'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile; di conseguenza la Società può recedere dal contratto con effetto immediato, limitatamente alla persona assicurata colpita da affezione ed i sinistri, verificatisi successivamente all'insorgenza di taluna delle sopraindicate patologie, non sono indennizzabili

Art.19 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale in tutti i Paesi della Comunità Europea.

Art. 20 - Cessazione del rapporto di lavoro

L'assicurazione cessa automaticamente con la risoluzione del rapporto di lavoro dell'Assicurato in attività di servizio con la propria Società di appartenenza e l'impossibilità di effettuare la trattenuta a ruolo del premio mensile.

Art. 21 - Dipendenti con rapporto di lavoro part-time

La garanzia è operante purché sia stato effettuato, a mezzo trattenuta sullo stipendio, il pagamento della relativa rata di premio. Se la trattenuta sullo stipendio non può essere garantita mensilmente dal tipo di contratto part-time dell'assicurato, si potrà aderire alla polizza effettuando il pagamento anticipato del premio semestrale in sostituzione della trattenuta a ruolo mensile.

Art. 22 - Massimali

Ciascuna persona è assicurata per le seguenti somme:

- massimo risarcimento per sinistro: € 4.000,00;
- massimale aggregato per Assicurato e per anno assicurativo: € 12.000,00.

Art. 23 - Ammontare del premio e modalità di pagamento

Il premio annuo per ogni assicurato è articolato secondo il numero di abitanti della città dove opera l'azienda di trasporti e cioè:

- personale dipendente delle società di trasporto urbano con un numero di abitanti superiore a 800.000: euro 300,00 (trecento/00);
- personale dipendente delle società di trasporto urbano con un numero di abitanti superiore a 500.000: euro 240,00 (duecentoquaranta/00);
- personale dipendente delle società di trasporto urbano con un numero di abitanti inferiore a 500.000: euro 220,00 (duecentoventi/00);
- personale dipendente delle società di trasporto extraurbano o periferico: euro 190,00 (centonovanta/00);
- PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLA SOCIETÀ ATM DI MILANO IL PREMIO ANNUO È DI EURO 390,00 (TRECENTONOVANTA/00) PER CIASCUN ASSICURATO.

I sopra indicati premi vengono corrisposti in 12 rate mensili secondo quanto disposto dall'Art. 2.

Art. 24 - Pluralità di sinistri

A maggior chiarimento di quanto indicato al precedente Art. 21, si precisa che nel caso di pluralità di sinistri che si verifichino nel corso della validità della polizza e imputabili alla stessa persona, i risarcimenti per cui il dipendente è chiamato a rispondere all'azienda sono cumulabili nel valore massimo di Euro 4.000,00 per ogni singolo sinistro fino al raggiungimento della massimo importo risarcibile pari ad Euro 12.000,00 per ciascun anno assicurativo.

SINISTRI - DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI

Art. 25 - Denuncia del sinistro e obblighi relativi (vedi anche art. 5).

L'assicurato conducente dell'automezzo incorso in un sinistro durante la validità della polizza deve inoltrare denuncia alla società "Generali Italia SpA" tramite lettera raccomandata indirizzata alla sede centrale dell'INAT in Roma Largo Salinari, 18 - 00142, entro dieci giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza dell'intenzione dell'azienda di rivalersi sul dipendente dei danni causati all'automezzo da lui condotto. La denuncia deve essere correlata della copia del rapporto iniziale sull'accadimento del sinistro e modalità, nonché copia della notifica da parte dell'azienda di voler esercitare il suo diritto al risarcimento.

Successivamente, appena l'assicurato ne viene in possesso, deve inviare copia della documentazione ufficiale emessa dall'azienda con la quale viene definito l'ammontare del danno da risarcire e la data di inizio della trattenuta sullo stipendio per il ripiano del debito.

Art. 26 - Liquidazione del sinistro

Accertata la risarcibilità del sinistro, la Società procederà al pagamento nei termini e nei modi previsti dalla presente polizza - convenzione.

Art. 27 - Recesso in caso di sinistro

A seguito della denuncia, effettuata a termini di polizza, nell'ambito della intera durata del contratto, di qualunque sinistro è facoltà di entrambe le Parti recedere dal contratto.

Tale facoltà può essere esercitata fino al 60° giorno successivo al pagamento del sinistro od alla contestazione formale dello stesso. Il contratto cesserà di avere effetto 30 giorni dopo la data di spedizione della raccomandata con cui si comunica il recesso.

Art. 28 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio


Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).

GENERALI ITALIA S.p.A.

IL CONTRAENTE

GENERALI ITALIA S.P.A.
Stefano Perino

[Firma]





Esemplare per il Contraente

Mod. X005 - ATTO DI DICHIARAZIONE N. 060

DENOMINAZIONE ROMA SALINARI

COD. IU7 00

POLIZZA N. 380935852

MODELLO R68

CONTRAENTE INAT

DATA EMISSIONE 24/11/2020

Atto dichiarativo

Con effetto dalla data di emissione della presente appendice resta fra le parti convenuto che l'articolo 19 Estensione territoriale delle c.g.a., si intende abrogato e così modificato:

Art.19 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale in tutti i Paesi della Comunità Europea, compresa la Svizzera.
Fermo il resto

Generali Italia S.p.A.



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito, per brevità "Regolamento" o "REG. UE")

Utilizzo dei dati a fini contrattuali

La informiamo che i Suoi dati personali, da Lei forniti o acquisiti da terzi⁽¹⁾ sono trattati da Generali Italia s.p.a. in qualità di Titolare del trattamento e da Istituto Nazionale Assistenza Trasporti Soc. coop. a r. l. (di seguito anche INAT), in qualità di Titolare autonomo, nell'ambito del Profilo Cliente, della consulenza e dell'offerta assicurativa, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore Suo o di terzi da Lei designati, (i) al fine di rilevare i Suoi bisogni ed esigenze assicurative e la Sua propensione al rischio per prestare la consulenza; (ii) per la proposizione e conclusione dei contratti assicurativi e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di antiriciclaggio); (iii) per l'esecuzione dei contratti da Lei stipulati, (iv) per l'assistenza, la gestione e la liquidazione di eventuali sinistri (v) per, se del caso, prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative; (vi) per comunicare i Suoi dati personali a società che svolgono servizi in outsourcing per conto di INAT o per la esecuzione dei contratti in essere⁽²⁾. La informiamo, inoltre, che il trattamento dei Suoi dati personali cui ai punti (i), (ii), (iii) (iv) e (vi) è necessario e funzionale all'erogazione dei servizi da parte di INAT e/o all'esecuzione dei contratti in essere, mentre per le finalità di cui alla lettera (v) il trattamento dei Suoi dati si basa sul legittimo interesse di INAT a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative e a porre in essere una corretta gestione. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii), (iv), (v) e (vi) il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude all' INAT di assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.

Utilizzo dei dati per l'erogazione del servizio FEA

La informiamo inoltre che, qualora aderisca al servizio di firma elettronica avanzata (FEA), INAT tratterà anche i Suoi dati biometrici⁽³⁾ sempre per le finalità sopra indicate. La base giuridica del trattamento dei Suoi dati biometrici per l'erogazione del servizio FEA è costituita dal Suo consenso esplicito e facoltativo, senza il quale il trattamento non potrà avere luogo e, di conseguenza non potrà essere erogato il servizio FEA. Il trattamento dei Suoi dati biometrici è dunque finalizzato alla sola erogazione del servizio FEA funzionale a consentirLe la firma di documenti e contratti legati a prodotti e servizi assicurativi offerti da INAT. Nel caso non acconsentisse a tale trattamento, potrà comunque beneficiare dei servizi assicurativi sebbene soltanto attraverso modalità non dematerializzate. Le modalità di trattamento dei dati biometrici sono dettagliate nelle condizioni contrattuali di fornitura del Servizio.

Utilizzo dei dati a fini accessori ad attività contrattuali

Le informiamo inoltre che può autorizzare INAT a trattare i Suoi dati personali - da Lei forniti e/o acquisti anche da terzi⁽¹⁾ (con esclusione delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, tra cui i dati relativi alla salute ed i dati biometrici) - per utilizzarli per le seguenti ulteriori finalità:

- 1) per comunicare i suoi dati personali a società del Gruppo e non per la prestazione di servizi non assicurativi;
- 2) per invio di materiale pubblicitario, comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato, rilevazione della qualità dei servizi offerti, anche relativamente ai prodotti e servizi non assicurativi offerti da altre società;

- 3) per analizzare i prodotti e servizi da Lei richiesti, anche attraverso trattamenti automatizzati, compresa la profilazione, con lo scopo di rilevare i suoi comportamenti e preferenze e/o di migliorare l'offerta.

Il conferimento dei Suoi dati e del Suo consenso per le finalità sopra indicate sono facoltativi. Il loro mancato rilascio non incide sull'erogazione dei nostri servizi assicurativi.

Tempi di conservazione dei dati

I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi a seconda della finalità per i quali sono trattati da INAT, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare:

a) **per le finalità contrattuali e di erogazione del servizio FEA:** per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente, per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore;

b) **per le finalità accessorie alle attività contrattuali,** per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o trattati e, comunque, non superiore a 24 mesi dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto, a qualsiasi causa dovuta.

Comunicazione dei Dati

I suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all'interno ed al di fuori della UE⁽⁴⁾.

Trasferimento dei dati all'estero

I suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti, privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell'Unione Europea o al di fuori della stessa⁽⁵⁾ alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).

Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, INAT potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet di INAT: www.inat.it.

Diritti dell'interessato

Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati trattati presso INAT e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento e di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell'Unione Europea nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti) nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque

al loro uso a fini accessori a quelli contrattuali, in tutto o in parte anche per quanto riguarda l'uso di modalità automatizzate

Ai fini dell'esercizio dei Suoi diritti di interessato potrà rivolgersi a:

Istituto Nazionale Assistenza Trasporti soc. coop. a r. l., Largo Carlo Salinari n. 18, 00142 Roma (RM), e-mail: presidenza@inat.it o al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a r.cintori@dpaconsulting.it.

La informiamo, inoltre, che, qualora ravvisi un trattamento dei Suoi dati non coerente con i consensi da Lei espressi può sporgere reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità indicate sul sito del Garante stesso.

NOTE:

1. INAT tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati previsti nel Profilo Cliente, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall'interessato, categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, INAT potrà effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.
2. A titolo esemplificativo formulazione delle raccomandazioni personalizzate e/o delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi bisogni assicurativi, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione vita, non vita o di previdenza complementare, raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.
3. Tali dati sono dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativo alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici. A titolo esemplificativo, dati per elaborare immagine, ritmo, velocità, accelerazione e movimento delle soluzioni di firma elettronica avanzata.
4. Trattasi di soggetti, facenti parte della "catena assicurativa" (es. agenti, subagenti, collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, istituti di credito, società di recupero crediti, società di intermediazione mobiliare, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, società di assistenza stradale, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, e altri erogatori convenzionati di servizi, ecc.), società del Gruppo Generali, ed altre società che svolgono, quali outsourcer, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.
5. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratori, vincolatari, assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

L'INAT - Istituto Nazionale Assistenza Trasporti - è una società cooperativa a responsabilità limitata che ha tra i propri scopi istituzionali quello di fornire, senza scopo di lucro, assicurazioni presso Enti di interesse nazionale.

Per realizzare ottimali condizioni assicurative, l'INAT ha stabilito, attraverso convenzioni speciali, funzionali rapporti con la Società GENERALI ITALIA S.P.A.

Sede Centrale

Largo Carlo Salinari, 18 - 00142 Roma
PEC: inat@pec.agenziasespecialefl.it
Numero unico per tutti i settori: Tel. 06.515741
Ufficio sinistri: tel. F.S. 970.65130 - Fax F.S. 970.65104
Assistenza Clienti: tel. F.S. 970.65105

Sedi Periferiche

- Foligno: c/o O.G.R. tel.: 0742 342906.
- Milano: Stazione Porta Garibaldi Binario 1
tel.: 02 63716222, FS 912 6222, 02 6555282.
- Napoli: Stazione Centrale P.zza Garibaldi lato binario 1
tel.: 081 5672509, FS 985 2509, 081 284685.
- Reggio Calabria (Zona Commerciale)
tel.: 0965 812861, FS 9032112

www.inat.it

Area Personale "MYINAT"
Mail Ufficio Assistenza: info@inat.it
Mail Ufficio Sinistri: sinistri_inat@agenziasespecialefl.it

IMPORTANTE

L'articolo 16 delle condizioni di polizza prevede che la garanzia assicurativa viene sospesa per aspettativa dal servizio del dipendente o per altre cause e che riprende vigore appena cessano le ragioni che hanno determinato la sospensione stessa - ovviamente - se contemporaneamente viene ripristinata anche la trattenuta sullo stipendio del premio mensile.

Al fine di evitare spiacevoli disagi che possono anche causare la non indennizzabilità di un eventuale sinistro perché non coperto dal pagamento del premio assicurativo, si richiede all'Assicurato di dare tempestiva notifica scritta all'INAT dell'effettiva data del rientro in servizio.

MODALITÀ PER L'APERTURA E LA CHIUSURA DI UNA PRATICA

L'Assicurato conducente dell'automezzo incorso in un sinistro durante la validità della polizza deve inoltrare denuncia alla società Generali Itali SpA tramite lettera raccomandata indirizzata alla centrale dell'INAT - **Largo Carlo Salinari 18, 00142 Roma** - entro dieci giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza dell'intenzione dell'azienda di rivalersi sul dipendente dei danni causati all'automezzo da lui condotto.

La denuncia deve essere correlata della copia del rapporto iniziale sull'accadimento del sinistro e modalità, nonché copia della notifica da parte dell'azienda di voler esercitare il suo diritto al risarcimento e copia della patente.

Successivamente, appena l'Assicurato ne viene in possesso, deve inviare copia della documentazione ufficiale emessa dall'azienda con la quale viene definito l'ammontare del danno da risarcire e la data di inizio della trattenuta sullo stipendio per il ripiano del debito.

Per la denuncia si può utilizzare lo schema di cui al fac-simile che si trova alla pagina successiva.

Polizza Convenzione
**PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE
DERIVANTE ALL'ASSICURATO
PER DANNI CAUSATI ALL'AUTOMEZZO
DI PROPRIETÀ DEL DATORE DI LAVORO**
INAT - Generali Italia S.p.A.
n. IU7/380935852

Spettabile INAT
Largo Carlo Salinari, 18
00142 Roma

Oggetto: DENUNCIA DI SINISTRO

NOME E COGNOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITADOMICILIO (via, CAP, comune, provincia)

TELEFONOEMAIL

ESPORRE CAUSE E CIRCOSTANZE DEL SINISTRO:

DATAORA

LOCALITÀ

ALLEGATA ALLA PRESENTE DENUNCIA, SI INVIA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

- copia della notifica da parte dell'azienda di voler esercitare il suo diritto al risarcimento;
 - copia della documentazione ufficiale emessa dall'azienda con la quale viene definito l'ammontare del danno da risarcire e la data di inizio delle trattenute sullo stipendio per il ripiano del debito (da inviare appena in possesso);
 - copia della patente di guida
 - altro (indicare)
-

Data  Firma dell'Assicurato

La nostra missione siete voi

Inat: un mondo di prodotti assicurativi dedicato ai lavoratori in servizio e in pensione del settore trasporti e alle loro famiglie.



INFORTUNI

DIPENDENTE, FAMILIARI,
PENSIONATO



PROGRAMMA DI PROTEZIONE SANITARIO

DIPENDENTE, FAMILIARI, PENSIONATO



INIDONEITÀ TEMPORANEA O DEFINITIVA AL SERVIZIO PER MALATTIA O INFORTUNIO



PERSONALE OPERATIVO ENAV



R.C. DANNI CAUSATI DAL CONDUCENTE AD AUTOMEZZI DEL DATORE DI LAVORO



TUTELA LEGALE



R.C. AUTO

www.inat.it

per una gestione veloce e puntuale del sinistro

v12.07.01.21 - 18.02.21



Nella vita ci sono momenti che devono essere garantiti e tutelati, l'INAT sarà sempre al fianco dei lavoratori per assolvere ai principi che sono alla base delle sue origini.

Consulta il nostro sito per ogni informazione sui prodotti disponibili ed accedi registrandoti, nell'area personale "My Inat" dove, oltre a verificare la posizione assicurativa, **potrai procedere in maniera più rapida ed economica alla denuncia, istruzione e completamento di una pratica sinistro**; il tutto fruendo con immediatezza individuale, dell'assistenza personale.

Per una migliore assistenza, vi invitiamo ad inviarci una mail all'indirizzo **noicisiamo@agfl.it** indicando:

- Generalità
- Recapiti
- Motivo della richiesta



ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA TRASPORTI

Polizze assicurative ad alto valore sociale per i lavoratori dei trasporti e i loro familiari.

WWW.INAT.IT con la NUOVA Home Insurance **Area Clienti MyInat**

Largo C. Salinari, 18 - 00142 Roma - Tel. 06.515741

Assistenza clienti:

Tel. 06.515741 selezione 1
inat@pec.agenziaspecialefl.it

Ufficio Sinistri:

Tel. 06.515741 selezione 1
sinistri_inat@pec.agenziaspecialefl.it
sinistri_inat@agenziaspecialefl.it

RC Auto:

Tel. 06.515741 selezione 3
rcauto@agenziaspecialefl.it

Seguici anche sui social



INAT - Istituto Nazionale Assistenza Trasporti



inat_ist.naz.ass.trasporti